



CITTA' DI VIADANA

(Provincia di Mantova)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale - N. 118

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO
COMUNE DI VIADANA PER L'ESERCIZIO 2025**

In osservanza del Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o telematica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 30/4/2022.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **quattro** del mese di **Settembre** alle ore **16.30**, venne convocata, nella solita sala della sede municipale, la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Sigg.:

CAVATORTA NICOLA	SINDACO	SI
CAVALLARI ALESSANDRO	VICE SINDACO	SI
BACCHI ROSSELLA	ASSESSORE	SI
BELLINI ROMANO	ASSESSORE	SI
FORMICI CLAUDIO	ASSESSORE	SI
MANFREDI VALENTINA	ASSESSORE	SI

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA CANDELA SABINA.
Assume la Presidenza il SINDACO, CAVATORTA NICOLA.

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica";
- il Comune di Viadana non è un Ente sperimentatore e conseguentemente è tenuto alla redazione del bilancio a decorrere dall'esercizio 2017 con riferimento all'esercizio 2016 come previsto dal D.Lgs 118/2011;

Considerato che:

- il paragrafo 2 del principio contabile applicato del bilancio consolidato allegato al D. Lgs. 118/2011, in merito alla definizione del gruppo amministrazione pubblica testualmente cita: *"Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione."*

- gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento ("Gruppo bilancio consolidato") nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, precisando che sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

dando atto che ai fini dell'esclusione per irrilevanza:

- a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.[...]

- In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

- il DM dell'11 agosto 2017 sancisce che *"a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione"*;

Richiamati:

- il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011;
- la legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025, art. 1, c. 647) e l'art. 233-bis, secondo cui, entro il 31 Ottobre di ciascun anno, l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi, enti strumentali e delle società controllate e partecipate che rientrano nel perimetro di consolidamento, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D. Lgs. 23.06.2011 n. 118;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 04/09/2026, con la quale l'Ente ha provveduto all'individuazione dei componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Viadana” e ha definito il perimetro di Consolidamento per l'esercizio 2025 individuando, oltre al Comune di Viadana, capogruppo, i seguenti organismi partecipati:

a) quali componenti per l'esercizio 2025 del “*Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) - Comune di Viadana*”, oltre al Comune di Viadana, capogruppo, i seguenti organismi/enti/società partecipati:

1. Organismi partecipati: nessuno
2. Enti strumentali:
 - Azienda Speciale Oglio Po;
 - Ente Parco Oglio Sud;
3. società controllate e partecipate del Comune di Viadana:
 - FARMACIA COMUNALE SRL;

b) quali enti/ organismi partecipati del Comune di Viadana – Enti che entrano nel Perimetro di Consolidamento per l'esercizio 2024:

- FARMACIA COMUNALE SRL;
- Azienda speciale Oglio Po

Preso atto che il principio contabile applicato al bilancio consolidato come aggiornato dal DM 11/08/2017 prevede che non vengano comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale;

Richiamata infine la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2026, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione del Comune di Viadana per l'esercizio 2025, comprendente, fra l'altro, il conto economico e il conto del patrimonio armonizzati e la relativa nota integrativa;

Considerato altresì che nel rispetto del “principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”:

- il bilancio consolidato consiste in un documento finalizzato a rappresentare “*in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate*”;
- per l'esercizio 2025 è riferito alle risultanze contabili dell'Ente e degli Organismi partecipati alla data di chiusura del 31 dicembre 2025;
- nella predisposizione del bilancio consolidato sono stati adottati gli *schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali*, allegato 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
- nella definizione dell'area di consolidamento, è stato adottato il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui al D. lgs. 118/2011;

- il bilancio consolidato è stato predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 30/12/2025;

Rilevato che per il consolidamento si fa riferimento ai principi contabili di cui all'allegato 4/4 al d.lgs 118/2011, così come novellato dal d. Lgs 126/2014, oltre che all'art. 11 quinquies del d. lgs 118/2011, così come modificato dal d. Lgs 126/2014 e in particolare:

- i bilanci utilizzati per il consolidamento (sia del Comune di Viadana che dei soggetti componenti del G.A.P.), sono redatti con riferimento al termine dell'anno solare dell'esercizio di riferimento (31 dicembre): si tratta dei bilanci legali comunque redatti in modo tale da riflettere i principi contabili sostanzialmente omogenei e utili al consolidamento;

- il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;

- i saldi e le operazioni "infragruppo" sono eliminati in sede di redazione del bilancio consolidato, così come meglio dettagliato nella nota integrativa;

Tenuto conto che, sulla base delle risultanze di quanto trasmesso dagli organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento e delle informazioni contabili disponibili e reperite dall'Ente capogruppo, è stato redatto lo schema di Bilancio Consolidato anno 2025 del "Gruppo Comune di Viadana" (Allegato 1), corredato dalla relazione sulla Gestione consolidata e dalla nota integrativa (Allegato 2), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato altresì che:

- Il principio fondante delle norme alla base della redazione del bilancio consolidato è quello di dare il quadro più completo ed esaustivo possibile concernente le dimensioni economiche e patrimoniali del gruppo pubblico che vede il Comune come Capogruppo, e presuppone il consolidamento di valori omogenei che nel caso del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Viadana si fondano sul principio della continuità aziendale;

Esaminati i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Viadana per l'esercizio 2025, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Conto Economico e Conto del Patrimonio) della Relazione e Nota integrativa al bilancio consolidato 2025 del G.A.P. Comune di Viadana;

Dato atto che il presente atto dovrà essere trasmesso all'Organo di Revisione, per acquisire il parere di competenza ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio Consolidato 2025, secondo quanto disposto dall'art. 239 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato schema di bilancio consolidato del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Viadana" per l'esercizio 2025, corredato dalla relazione sulla Gestione consolidata 2025 che include la nota integrativa (Allegati 1 e 2), allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, e composto da:

- Schema di bilancio consolidato Conto economico 2025 del Gruppo Comune di Viadana;
- Schema di bilancio consolidato Stato patrimoniale 2025 del Gruppo Comune di Viadana;
- Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa al bilancio consolidato 2025 del Gruppo Comune di Viadana;

2. Di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di Revisione ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. d-bis, del D. Lgs. 267/2000 da sottoporre al Consiglio comunale;

3. Di dare atto che ai sensi di legge il bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Viadana dell'esercizio 2025 dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale verrà pubblicato sul sito dell'Ente "Amministrazione trasparente" – Sezione "Bilanci" e verrà altresì telematicamente trasmesso entro 07 giorni successivi al termine stabilito per la sua approvazione, in Consiglio Comunale, alla Banca Dati delle P.A. - BDAP – come prescritto dal D.M. 12.05.2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. 118/2011.

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **133**

Ufficio Proponente: **Servizio Contabilità e Bilancio**

Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI VIADANA PER L'ESERCIZIO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Contabilità e Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/09/2026

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Alessia Cattafesta

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/09/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Alessia Cattafesta

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO
CAVATORTA NICOLA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CANDELA SABINA**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005. Il documento, oltre alla sua versione in PDF è disponibile anche nella sua versione con firma digitale, in questo formato è possibile consultarlo solo con l'ausilio di uno strumento di lettura di file firmati digitalmente.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viadana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Cavatorta Nicola in data 07/09/2026
Candela Sabina in data 07/09/2026